

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO SIG. STEFANO SANDERRA AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €1.500,00;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/POMEZIA DEL 27.2.2011
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 1247/DIV dell'1.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Stefano Sanderra.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/CHIETI DEL 6.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV dell'8.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Giulianova Calcio s.r.l. di Giulianova (Teramo).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO SPEZIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA AL CALC. CINTOI NICOLA FINO AL 31.5.2011;**
- **DELLA SQUALIFICA AL CALC. GRASSELLI ALESSANDRO FINO AL 31.5.2011, SEGUITO GARA - TORNEO VIAREGGIO CUP - COPPA CARNEVALE 2011 - NAPOLI/SPEZIA DEL 26.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 9.3.2011)

La C.G.F. separato preliminarmente il reclamo come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia in due distinti appelli, in parziale accoglimento dei ricorsi:

- limita al 30 aprile 2011 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cintoi Nicola;
- limita al 30 aprile 2011 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Grasselli Alessandro.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

4) RECLAMO CALC. KRASSIMIR CHOMAKOV AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30, IV COMMA, STATUTO FEDERALE, ED ALL'ART. 94, II COMMA, N.O.I.F. (N. 5050/905 PF09-10/AM/MA DEL 10.2.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Krassimir Chomakov annullando la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5) RECLAMO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
- DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. TUROTTI SANDRO, DIRETTORE GENERALE;
- DELL'AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE;
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 91, COMMA 2, N.O.I.F., ED IN RIFERIMENTO ALL'ART. 16 DELL'ACCORDO COLLETTIVO (N. 5050/905 PF09-10/AM/MA DEL 10.2.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona:

- riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Turotti Sandro a mesi 4;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

6) RECLAMO FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALCIATORE SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA SIRACUSA/FOLIGNO DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.20011)

Dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio s.r.l. di Foligno (Perugia).

Dispone addebitarsi al tassa reclamo.

7) RECLAMO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAMBADORI ALESSANDRO SEGUIDO GARA MONZA/SALERNITANA DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 25 marzo 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete